



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco	TIRELLI	Presidente
dott. Adriano	IASILLO	Componente
dott.ssa Giulia	IOFRIDA	Componente
dott. Luigi Fabrizio	MANCUSO	Componente - rel.
dott. Alberto	GIUSTI	Componente

DECISIONE

1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lombardia 3, con provvedimento del 30 gennaio 2018, ha ricusato la Lista "Partito Valore Umano", presentata in riferimento alla elezione della Camera dei Deputati, avendo rilevato, stante il mancato rinvenimento dell'elenco di sottoscrizioni n. 5, la mancanza di sottoscrizioni nel numero minimo, con riferimento al collegio plurinomiale 3-01. Analoga mancanza di sottoscrizioni è stata rilevata con riferimento al collegio plurinomiale 3-02.

2. A seguito di richiesta presentata da Luigi Zavaglio, quale segretario del Partito Valore Umano, a detto Ufficio Centrale Circoscrizionale, quest'ultimo ha disposto la trasmissione degli atti a questo Ufficio Centrale Nazionale

che, a sua volta, li ha restituiti al primo con provvedimento del 3 febbraio 2018.

3. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lombardia 3, con atto del 3 febbraio 2018, ha dato atto che è stato rinvenuto l'elenco n. 5 delle sottoscrizioni relative a detta Lista per il collegio plurinominale 1, ma, in ogni caso: a) le sottoscrizioni sono insufficienti rispetto a tale collegio; b) con riferimento al collegio plurinominale 2, le sottoscrizioni sono soltanto 163, quindi anch'esse insufficienti rispetto alle indicazioni di legge, con la conseguenza che non risulta comunque soddisfatto il requisito della presentazione della Lista in almeno due terzi dei collegi della Circoscrizione.

4. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che, alla luce delle suddette indicazioni fornite dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lombardia 3, la ricusazione della Lista risulta corretta e il ricorso è infondato.

4.1. L'art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del citato d.P.R., è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione. La norma, quindi, dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore. Tale interpretazione è l'unica consentita dal tenore della disposizione. Se si ammettesse la possibilità di presentare candidati in un solo collegio nel caso di circoscrizioni composta da solo due collegi, si arriverebbe, infatti, a riconoscere la sufficienza del solo 50% anziché del requisito di "almeno due terzi" previsto dalla norma.

4.2. Ciò posto in astratto, nel caso concreto è pacifico che in relazione alla presentazione della Lista in uno dei collegi plurinominali non è stato raggiunto il minimo delle sottoscrizioni. È superflua, quindi, la verifica del raggiungimento del requisito in relazione all'altro collegio, posto che comunque non potrebbe configurarsi integrato il requisito della valida presentazione della Lista in entrambi i collegi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 4 febbraio 2018.

I COMPONENTI

Anna Tullio
Luigi De Leo
Alfredo
Alberto

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Depositato in Segreteria
oggi, 04.02.18 6:15:30

[Handwritten signature]